

ALLEGATO “D” al Disciplinare di Gara

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura chiavi in mano delle infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga delle sedi dei Comuni e Frazioni della Provincia di Genova, della Provincia di La Spezia, della Provincia di Savona, della Provincia di Imperia e per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'infrastruttura realizzata

Si precisa che il presente schema di contratto sarà oggetto di ulteriore e puntuale specificazione sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica del Concorrente aggiudicatario della gara.

SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

la Società **DATASIEL S.P.A.** – con sede legale in Genova via De Marini, 1 P.IVA 02994540108, nella persona del suo Amministratore Delegato, ing. Enrico Castanini (di seguito anche “Datasiel” o “Amministrazione Aggiudicatrice”)

E

-----con sede legale e domiciliata ai fini del presente contratto -----, P.IVA-----
-----, in persona del procuratore-----, nato a-----, (di seguito anche “Impresa”),

PREMESSO CHE

- in data _____ Datasiel ha indetto, in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice e ai sensi del D.Lgs. 163/2006, Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura chiavi in mano delle infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga delle sedi dei Comuni e Frazioni della Provincia di Genova, della Provincia di La Spezia, della Provincia di Savona, della Provincia di Imperia e per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'infrastruttura realizzata (CIG: 2820763742, CUP G34C11000030009);
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura di gara e ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di appalto, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Impresa ha prestato la cauzione definitiva per un valore pari a Euro -----(-----) e la polizza assicurativa per un valore pari a Euro -----(-----) ed ha soddisfatto gli obblighi richiesti;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Offerta Economica e Offerta Tecnica presentati dall'Impresa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata da quanto in esso disciplinato e nei suoi allegati nonché:
 - dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da Datasiel prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Datasiel.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Datasiel affida all'Impresa, che accetta alle condizioni ed ai termini previsti nel presente contratto, la fornitura chiavi in mano delle infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga delle sedi dei Comuni e Frazioni della Provincia di Genova, della Provincia di La Spezia, della Provincia di Savona, della Provincia di Imperia alla Gara in oggetto, come riportata nel Capitolato Tecnico, nonché nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica allegate al presente Contratto.
2. Stante la peculiare natura delle forniture descritte, esse sono meglio specificate nell'allegata Offerta Tecnica presentata dall'Impresa e nell'allegato Capitolato Tecnico.

Articolo 3 - Durata

1. Il presente Contratto ha validità per un periodo massimo pari a 24 mesi (o per un periodo migliorativo eventualmente offerto dall'impresa Aggiudicataria) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'Impresa, si impegna comunque a concludere a perfetta regola d'arte l'intera fornitura entro il 31.12.2014.

Articolo 4 - Aumento e diminuzione

1. Datasiel ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo previsto dal presente contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo massimo del presente contratto, le forniture integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e nei suoi allegati. Ove si renda necessario realizzare la fornitura chiavi in mano di infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga delle sedi dei Comuni originariamente non ricomprese nell'Allegato B1, la remunerazione verrà calcolata sulla media del costo offerto dall'Impresa in Offerta Economica per tutte le frazioni oggetto della stessa e sulla base della complessità tecnica del singolo progetto presentato dall'Impresa. Soltanto nel caso di progetti valutati da Datasiel particolarmente complessi la remunerazione così calcolata potrà variare fino ad un aumento massimo del 20% dell'importo medio sopra indicato.

Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese (ivi comprese le eventuali trasferte), gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, specificato nell'art. 2 che precede.
2. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto ivi compreso il DUVRI costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006) sono stati quantificati in euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00) oltre oneri di legge. L'Impresa prende atto ed accetta che le attività di lavori oggetto del presente appalto, ancorché accessorie alla fornitura, sono disciplinate secondo la normativa di settore. In particolare l'Impresa si impegna ad avvalersi esclusivamente di soggetti adeguatamente qualificati e in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa. La Direzione Lavori e il Coordinamento Sicurezza sarà ad esclusivo e totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa è tenuta, sotto sua esclusiva responsabilità, a provvedere all'esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative occorrenti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione della fornitura e delle attività ad essa accessorie. Tutte le spese derivanti dall'ottenimento delle

autorizzazioni sono ad esclusivo carico dell'Impresa e i relativi oneri non sono rimborsabili.

5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Datasiel.

6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Datasiel e Regione Liguria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, Datasiel, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

4. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati Datasiel provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione all'Impresa, nei confronti della quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all'inadempienza riscontrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente da Datasiel agli enti previdenziali ed assicurativi.

5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta della 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Datasiel del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto sopradetto sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

2. L'Impresa è obbligata ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui la stessa organizzi la prestazione contrattuale. In particolare, è responsabilità dell'Impresa:

a) mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto;

b) l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione a Datasiel.

4. E' vietato, altresì, all'Impresa l'utilizzo diretto del nome di Datasiel per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra l'Impresa e Datasiel.

5. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi non imputabile a Datasiel, l'Impresa risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.

6. Qualora l'inosservanza degli obblighi di riservatezza sia grave, Datasiel ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Datasiel.

Articolo 8 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di Datasiel una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne Datasiel, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Datasiel.

3. Datasiel si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l'Impresa riconosce a Datasiel la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Datasiel, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

5. L'Impresa si obbliga con riferimento al know how, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo a Datasiel o ai suoi Committenti (Regione Liguria ed Enti di cui alla Legge Regionale n. 42/2006) utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi anche a conclusione del presente contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il presente contratto, lo stesso si intenderà risolto. Resta salva la facoltà di Datasiel ad agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e il risarcimento del danno o del maggior danno subito.

Articolo 9 - Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.

2. L'Impresa dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. L'Impresa (*In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità*

limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata), si obbliga a comunicare immediatamente a Datasiel ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

4. Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di Datasiel chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma o l'Impresa non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

Articolo 10 - Modalità di esecuzione della fornitura

1. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di poter disporre delle figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura dei beni e dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

3. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Datasiel, nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

4. L'impresa si obbliga, su richiesta di Datasiel a sospendere, in qualsiasi momento, una parte o anche tutti i lavori e le forniture in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità improvvise, rinunciando ora per allora a pretese risarcitorie o a richieste per compensi di sorta.

5. L'Impresa si obbliga a consentire a Datasiel ed a Regione Liguria di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma Datasiel, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 – Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Datasiel, previa verifica con le Funzioni aziendali competenti, nei casi di seguito elencati:

- a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b. per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal sopra citato Responsabile dell'esecuzione del contratto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possano determinare miglioramenti qualitativi nella fornitura del bene o nella prestazione del servizio;
- c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e/o dei servizi verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto non prevedibili nella fase progettuale;
- d. per il manifestarsi di evidenti e giustificati motivi di opportunità che comportino modifiche che garantiscano la corretta esecuzione del contratto;
- e. qualora si verificassero ulteriori ed eventuali ipotesi oggetto di valutazione in relazione al caso concreto.

2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad eseguire senza adeguamento del corrispettivo contrattuale definito tutti gli interventi derivanti da varianti in corso d'opera che non superino il 5% dell'importo originario del

contratto.

Articolo 11 BIS - Collegamento di frazioni ulteriori come da Offerta Economica

1. L'Impresa si impegna a fornire, nel corso di esecuzione del presente contratto e nei 24 mesi successivi alla stipula del stesso, su richiesta formalizzata di Datsiel, la progettazione esecutiva, la realizzazione, la fornitura, l'installazione, e la posa in opera di ogni componente ed in generale tutto quanto necessario, nulla escluso, per la consegna "chiavi in mano" delle infrastrutture di dorsali per il collegamento in banda larga delle singole frazioni dei Comuni delle Province (o di qualsiasi ufficio di pubblico interesse) con Regione Liguria e/o con la Server Farm presso Datsiel in via Scarsellini Genova:

a) oggetto di gara ma non ricomprese nell'Offerta Tecnica alle condizioni economiche indicate in modo vincolante dall'Impresa stessa in sede di Offerta Economica come fornitura aggiuntiva e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata;

b) non oggetto di gara – non essendo state ricomprese nell'allegato B1- alle condizioni economiche calcolate sulla media del costo offerto dall'Impresa in Offerta Economica per tutte le frazioni oggetto della stessa e sulla base della complessità tecnica del singolo progetto presentato dall'Impresa nel pieno rispetto comunque delle caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata. Soltanto nel caso di progetti valutati da Datsiel particolarmente complessi la remunerazione così calcolata potrà variare fino ad un aumento massimo del 20% dell'importo medio sopra indicato.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma Datsiel, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 12 - Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a Datsiel, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Articolo 13 – Presa in carico delle attività e consegna dell'infrastruttura.

1. L'Impresa si obbliga a garantire nel termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del presente contratto, con le modalità indicate nel Piano di attivazione (Gantt) presentato in sede di Offerta Tecnica l'avvio e la presa in carico delle attività di cui all'oggetto contrattuale.

2. L'Impresa si obbliga a garantire il rispetto dei termini di consegna indicati dalla stessa nel Piano di Attivazione (Gantt) presentato in sede di Offerta Tecnica per la fornitura "chiavi in mano" di ciascuna infrastruttura di dorsale necessaria al collegamento in banda larga di ciascuna frazione dei Comuni di cui all'oggetto contrattuale. La consegna di ciascuna infrastruttura dovrà essere conforme ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato Tecnico e alle soluzioni migliorative indicate in sede di Offerta Tecnica ed essere comprensiva di ciascun sistema, attrezzatura e dispositivo installato, pienamente in esercizio nelle sue funzionalità e predisposto per il collaudo.

3. L'Impresa si obbliga a garantire nel termine massimo di 24 mesi dalla stipula del presente contratto la consegna di tutte le infrastrutture di dorsali per il collegamento in banda larga di tutte le frazioni dei Comuni di cui all'oggetto contrattuale. La consegna di ciascuna infrastruttura dovrà essere conforme ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato Tecnico e alle soluzioni migliorative indicate in sede di Offerta Tecnica ed essere comprensive di ciascun sistema, attrezzatura e dispositivo installato, pienamente in esercizio nelle sue funzionalità e predisposto per il collaudo. Resta inteso, come indicato all'art. 2 che precede, che l'Impresa, si impegna comunque a concludere a perfetta regola d'arte l'intera fornitura entro il 31.12.2014

4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi che precedono comporterà l'applicazione delle penali di cui

all'art.18.

Articolo 14 – Collaudo dell'infrastruttura.

1. Fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 13 che precede, il collaudo delle infrastrutture di dorsali per il collegamento a banda larga verrà effettuato in contraddittorio con l'Impresa.
2. Nel caso in cui Datasiel comunichi all'Impresa il mancato esito positivo del collaudo contestualmente alle difformità rilevate, l'Impresa dovrà comunicare le proprie deduzioni sui rilievi di Datasiel entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di Datasiel.
3. Nell'ipotesi in cui Datasiel valuti le risposte dell'Impresa non risolutive, l'Impresa medesima si obbliga, ora per allora, a recepire i rilievi di Datasiel, ad adeguare l'infrastruttura o parte di essa, in conformità alle specifiche di cui all'Offerta Tecnica ed ai rilievi presentati da Datasiel entro 10 (dieci) giorni lavorativi.
4. Dell'esito del collaudo verrà redatto verbale a firma congiunta. La data del verbale di positivo collaudo varrà come data di accettazione della singola infrastruttura. Il collaudo si intende positivamente superato solo se la singola infrastruttura risulta correttamente realizzata secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica presentata dall'Impresa e tutti i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente.
5. Nell'ipotesi in cui anche la nuova verifica dia esito negativo, Datasiel, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. L'Impresa si impegna, comunque, ad assoggettarsi nel corso della realizzazione dell'appalto all'esecuzione di tutte le prove e verifiche che Datasiel riterrà opportune per accertare la piena rispondenza delle attività.

Articolo 15 – Proprietà dell'infrastruttura

1. L'infrastruttura realizzata, oggetto della fornitura, resterà di proprietà esclusiva di Regione Liguria.
2. L'Impresa si obbliga a garantire di avere la piena disponibilità del bene fornito e che l'infrastruttura realizzata sia libera da vincoli o diritti a favore di terzi.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma 2 Datasiel, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

Art. 16 - Corrispettivo e condizioni di fornitura

1. Quale corrispettivo contrattuale omnicomprendente per la fornitura chiavi in mano delle infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga delle sedi dei Comuni e Frazioni della Provincia di Genova, della Provincia di La Spezia, della Provincia di Savona, della Provincia di Imperia, Datasiel riconoscerà all'Impresa l'importo complessivo di Euro **9.791.949,37=** (**novemilionsettecentonovantunomilanovecentoquarantanove/37**) Iva esclusa di cui :

a) **euro.1.932.814,15=(unmilione novecentotrentaduemilaottocentoquattordici/15)** Iva esclusa ricompresi nel Piano di Sviluppo Rurale concordato con la Comunità Europea - misura 3.2.1 – “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale” - azione C interventi per infrastrutture per l'accesso a Banda Larga in aree ricadenti in zone rurali a fallimento di mercato. Si ribadisce l'onere a carico dell'Impresa di utilizzare interamente questa parte del massimale di gara per la realizzazione dell'infrastrutture nelle aree ivi ricomprese.

b) **euro _____,00= (_____ /22)** Iva esclusa ricompresi nell'obiettivo “COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE” - Programma Operativo 2007-2013 - Parte Competitività cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ASSE 1 Innovazione e competitività - Azione 1.3 Diffusione delle T.I.C.

2. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad €2.500,00= (duemilacinquecento/00) iva esclusa.
3. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 16 potrà essere fatturato dall'Impresa tramite fattura mensile posticipata in funzione della percentuale di avanzamento lavori come di seguito indicato e rigorosamente rapportati all'adozione di un sistema di fatturazione separata a seconda che la fonte di finanziamento utilizzata ricada nel:

- l'obiettivo "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" - Programma Operativo 2007-2013 - Parte Competitività cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ASSE 1 Innovazione e competitività - Azione 1.3 Diffusione delle T.I.C.
- Piano di Sviluppo Rurale è stato concordato con la Comunità Europea il testo della nuova misura 3.2.1 – "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale". Tale misura riporta espressamente nell'azione C interventi per infrastrutture per l'accesso a Banda Larga in aree ricadenti in zone rurali a fallimento di mercato.

1. Fermo restando l'obbligo della fatturazione separata secondo quanto indicato anche nell'Allegato "Sintesi della copertura offerta" all'Offerta Tecnica, il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 16 potrà essere fatturato dall'Impresa tramite fatture mensili posticipate in funzione della percentuale di avanzamento delle attività e lavori come di seguito indicate:

1^ fattura o prime 2 fatture al raggiungimento del 10% di avanzamento lavori verificato/collaudato ed accettato da Datasiel a seconda che la % di avanzamento lavori afferisca ad una sola o ad entrambe le fonti di finanziamento;

2^ fattura o seconde 2 fatture al raggiungimento del 30% di avanzamento lavori verificato/collaudato ed accettato da Datasiel a seconda che la % di avanzamento lavori afferisca ad una sola o ad entrambe le fonti di finanziamento;

3^ fattura o terze 2 fatture al raggiungimento del 50% di avanzamento lavori verificato/collaudato ed accettato da Datasiel a seconda che la % di avanzamento lavori afferisca ad una sola o ad entrambe le fonti di finanziamento;

4^ fattura o quarte 2 fatture al raggiungimento del 75% di avanzamento lavori verificato/collaudato ed accettato da Datasiel a seconda che la % di avanzamento lavori afferisca ad una sola o ad entrambe le fonti di finanziamento;

2. La 5^ fattura o le quinte 2 fatture, per il restante 25% a saldo dell'intero corrispettivo contrattuale, potrà essere emessa dall'Impresa solo a seguito del collaudo e dell'accettazione tecnica finale da parte di Datasiel

dell'intera fornitura a seconda che la % finale dei lavori afferisca ad una sola o ad entrambe le fonti di finanziamento nonché dell'adempimento degli obblighi assicurativi preliminari alla stipula del Contratto di Concessione e la sottoscrizione dello stesso.

1^ Ipotesi applicabile nel caso di fatturazione da parte di Impresa singola.

2. In caso di fatturazione dell'Impresa Singola, ciascuna fattura dovrà:

- contenere il riferimento al presente contratto, l'indicazione al CIG e al CUP e alla fonte di finanziamento alla quale afferisce la percentuale dei lavori,
- essere intestata a Datasiel, Via De Marini 1, 16149 GENOVA
- essere inviata a Datasiel, Via XX Settembre 42, 16121 GENOVA.

3. Datasiel effettuerà, ove necessario, le verifiche di legge volte ad accertare prima di effettuare il pagamento che il beneficiario sia in regola con l'obbligo di versamento di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

4. Ove le verifiche di legge attestino la regolarità dell'Impresa, Datasiel provvederà al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, entro 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dell'Impresa a norma del comma seguente.

5. L'Impresa, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto e a prevenire infiltrazioni criminali:

- dichiara di aver acceso presso la Banca_____ ovvero presso la società Poste Italiane Spa un conto corrente bancario o postale in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e di cui fornisce i riferimenti: conto corrente dedicato (anche in modo non esclusivo) n., intestato a, presso la Filiale, A.B.I., C.A.B.IBAN.....
- comunica che le persone delegate a operare sul conto corrente dedicato sopra precisato sono esclusivamente quelle di seguito indicate:
Sig./ra _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale _____
Sig./ra _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale _____

6. L'Impresa si obbliga, pena la nullità assoluta del presente contratto, ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, l'Impresa si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti di subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni contratto sottoscritto con subappaltari e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

7. Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di Datasiel chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, l'Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Resta inteso che in tal caso Datasiel provvederà a segnalare le inottemperanze alle Autorità competenti.

8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Datasiel le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad

eventuali ritardi dei pagamenti.

2^ Ipotesi applicabile nel caso di fatturazione unica da parte di Impresa Mandataria di un RTI ovvero di un Consorzio.

1. In caso di fatturazione dell'Impresa Mandataria ciascuna fattura dovrà:

- contenere il riferimento al presente contratto, l'indicazione al CIG e al CUP e alla fonte di finanziamento alla quale afferisce la percentuale dei lavori,
- riportare l'indicazione puntuale degli importi di pertinenza di ogni singola impresa (mandataria e mandante/i) costituente il RTI/Consorzio, sulla base dei lavori dalle stesse effettivamente eseguiti per il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- essere intestata a Datasiel, Via De Marini 1, 16149 GENOVA
- essere inviata a Datasiel, Via XX Settembre 42, 16121 GENOVA.

3. Datasiel effettuerà, con riferimento agli importi di pertinenza di ogni singola impresa e ove necessario, le verifiche di legge volte ad accertare prima di effettuare il pagamento che ciascun beneficiario sia in regola con l'obbligo di versamento di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

4. Ove le verifiche di legge attestino la regolarità di ciascuna Impresa costituente il RTI/Consorzio, Datasiel provvederà al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, entro 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente della Mandataria a norma del comma seguente..

5. L'Impresa Mandataria, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto e prevenire infiltrazioni criminali:

- dichiara di aver acceso presso la Banca_____ ovvero presso la società Poste Italiane Spa un conto corrente bancario o postale in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e di cui fornisce i riferimenti: conto corrente dedicato (anche in modo non esclusivo) n., intestato a, presso la Filiale, A.B.I., C.A.B.IBAN.....;
- comunica che le persone delegate a operare sul conto corrente dedicato sopra precisato sono esclusivamente quelle di seguito indicate:

Sig./ra _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale _____

Sig./ra _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale _____

6. L'Impresa Mandataria si obbliga, pena la nullità assoluta del presente contratto, ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, l'Impresa Mandataria si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati all'interno del RTI/Consorzio ovvero nei confronti di subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni contratto sottoscritto con subappaltari e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

7. Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di Datasiel chiedere il risarcimento dei danni

subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, l'Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Resta inteso che in tal caso Datasiel provvederà a segnalare le inottemperanze alle Autorità competenti.

8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Datasiel le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

3^ Ipotesi applicabile nel caso di fatturazione separate da parte di ciascuna impresa costituente il RTI/Consorzio e pagamento nei confronti della Mandataria.

1. In caso di fatturazione da parte di ciascuna Impresa, Mandataria e Mandante/i ciascuna fattura emessa da ciascuna Impresa dovrà:

- contenere il riferimento al presente contratto, l'indicazione al CIG e al CUP e alla fonte di finanziamento alla quale afferisce la percentuale dei lavori,
- riportare l'indicazione puntuale degli importi di pertinenza di ogni singola impresa (mandataria e mandante/i) costituente il RTI/Consorzio, sulla base dei lavori dalle stesse effettivamente eseguiti per il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce ;
- essere intestata a Datasiel, Via De Marini 1, 16149 GENOVA
- essere inviata a Datasiel, Via XX Settembre 42, 16121 GENOVA.

3. Datasiel effettuerà, con riferimento agli importi di pertinenza di ogni singola impresa e ove necessario, le verifiche di legge volte ad accertare prima di effettuare il pagamento che ciascun beneficiario sia in regola con l'obbligo di versamento di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

4. Ove le verifiche di legge attestino la regolarità di ciascuna Impresa costituente il RTI/Consorzio, Datasiel provvederà al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, entro 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente della Mandataria a norma del comma seguente.

5. L'Impresa Mandataria, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto e prevenire infiltrazioni criminali:

- dichiara di aver acceso presso la Banca_____ ovvero presso la società Poste Italiane Spa un conto corrente bancario o postale in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e di cui fornisce i riferimenti: conto corrente dedicato (anche in modo non esclusivo) n., intestato a, presso la Filiale, A.B.I., C.A.B.IBAN.....;
- comunica che le persone delegate a operare sul conto corrente dedicato sopra precisato sono esclusivamente quelle di seguito indicate:

Sig./ra _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale _____

Sig./ra _____, nato a _____, il _____, CF _____,
ruolo aziendale _____

6. L'Impresa Mandataria si obbliga, pena la nullità assoluta del presente contratto, ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, l'Impresa Mandataria si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati all'interno del RTI/Consorzio ovvero nei confronti di

subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni contratto sottoscritto con subappaltari e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

7. Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di Datasiel chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, l'Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Resta inteso che in tal caso Datasiel provvederà a segnalare le inottemperanze alle Autorità competenti.

8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Datasiel le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Articolo 18 - Penali

1. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali Datasiel potrà applicare le penali di seguito riportate.

2. Tempi di realizzazione:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di cui all'art. 13 comma 1 che precede e non imputabile a causa di forza maggiore, Datasiel applicherà una penale pari ad euro 4.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di cui all'art. 13 comma 2 che precede e non imputabile a causa di forza maggiore, Datasiel applicherà una penale pari ad euro 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di cui all'art. 13 comma 3 che precede e non imputabile a causa di forza maggiore, Datasiel applicherà una penale pari ad euro 5.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

3. Mancato rispetto delle normative vigenti per la tipologia di infrastrutture utilizzate: qualora durante le verifiche a campione effettuate in fase di avanzamento lavori si riscontrassero disallineamenti tra quanto dichiarato dall'Impresa e quanto verificato, Datasiel applicherà una penale pari al 5% dello stato di avanzamento dei lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, Datasiel avrà diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Datasiel di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 19- Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Datasiel verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Datasiel ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui Datasiel si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di Datasiel.

4. In caso di inadempimento a tale obbligo Datasiel ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 20 – Polizza assicurativa

1. La polizza assicurativa di cui alle premesse, è prestata dall'Impresa a copertura di qualsiasi danno a Terzi, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto per un importo pari all'importo aggiudicato equivalente ad euro _____,00 (_____/00).

2. L'impresa si obbliga a mantenere attiva la polizza assicurativa per tutta la durata del contratto, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, Datasiel ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni solari, che verrà assegnato da Datasiel per porre fine all'inadempimento, Datasiel stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile, di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa.

2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Datasiel, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera a.r., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli : Articolo 2 - Oggetto del contratto; Articolo 3 – Durata; Articolo 4 - Aumento e diminuzione; Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa; Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 7 - Obblighi di riservatezza; Articolo 10 - Modalità di esecuzione della fornitura; Articolo 11 – Varianti in corso d'opera; Articolo 11 BIS - Collegamento di frazioni ulteriori come da Offerta Economica; Articolo 12 – Responsabilità; Articolo 13 – Presa in carico delle attività e consegna dell'infrastruttura; Articolo 14 – Collaudo dell'infrastruttura; Articolo 15 – Proprietà dell'infrastruttura; Art. 16 - Corrispettivo e condizioni di fornitura; Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti; Articolo 18 – Penali; Articolo 19- Cauzione; Articolo 20 – Polizza assicurativa; Articolo 25 – Subappalto; Articolo 26 – Divieto di cessione del contratto; Articolo 27 – Cessione dei crediti; Articolo 29 - Foro esclusivo

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Datasiel non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione Datasiel si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Datasiel avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Impresa è tenuta a risarcire.

5. Datasiel in fase di esecuzione del contratto, comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate in capo all'Impresa di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 24 - Recesso

1. Datasiel ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r.
2. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, Datasiel ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso
2. In caso di recesso di Datasiel, in deroga all'art. 1671 del Codice civile, l'Impresa ha diritto al pagamento esclusivamente di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Datasiel.

Articolo 25 – Subappalto

(ove l'impresa abbia dichiarato in Offerta Tecnica che non intende ricorrere al subappalto) 1. Ai sensi di quanto dichiarato dall'Impresa nell'Offerta Tecnica presentata, il subappalto non è ammesso.

ovvero

(ove l'impresa abbia dichiarato in Offerta Tecnica che intende ricorrere nel limite massimo del 30% al subappalto) 1. Fermi restando i limiti di cui all'offerta dell'Impresa accettata dalla Datasiel, l'Impresa medesima potrà affidare in subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 18.

2. L'Impresa si impegna a depositare presso Datasiel, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Datasiel può risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di Datasiel, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

5. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne Datasiel da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

6. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Datasiel inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Datasiel, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

7. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In considerazione che gli obblighi di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 sono volti a tracciare i flussi finanziari del presente appalto, l'Impresa si obbliga a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti del

subappaltatore garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, nel contratto sottoscritto con il subappaltatore deve, a pena di nullità dello stesso, contenere apposita clausola.

8. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 55/1990, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, Datasiel può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L. 55/1990.

Articolo 26 – Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/2006, è fatto divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Datasiel al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Articolo 27 – Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità a Datasiel, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

3. La notificazione a Datasiel dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Datasiel potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.

5. L'eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, Datasiel, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 28 - Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE seguenti e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente

comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 29 - Foro esclusivo

1. In caso di controversie tra Datasiel e l'Impresa, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le parti possono ricorrere al procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a servizi e forniture in quanto compatibile.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, Datasiel si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
3. Tutte le controversie che non fossero risolte mediante accordo bonario o transazione saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.
4. L'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del contratto e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Articolo 30 - Consenso al trattamento dei dati

1. L'Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di Datasiel ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 31 - Disposizioni Finali

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 nonché all'esito positivo degli accertamenti antimafia:
 - nel primo caso il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e Datasiel avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Datasiel al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - nel secondo caso Datasiel potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
2. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Articolo 32 - Spese

1. Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Contratto sono poste a carico dell'Impresa.

Genova _____

DATASIEL S.P.A.

.....

L'Impresa

.....

Dichiarazione annessa al contratto

Il sottoscritto nella qualità di procuratore didichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Aumento e diminuzione

Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

Articolo 8 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 9 - Disposizioni antimafia

Articolo 10 - Modalità di esecuzione della fornitura

Articolo 11 - Varianti in corso d'opera

Articolo 11 BIS - Collegamento di frazioni ulteriori come da Offerta Economica

Articolo 12 - Responsabilità

Articolo 13 - Presa in carico delle attività e consegna dell'infrastruttura.

Articolo 14 - Collaudo dell'infrastruttura.

Articolo 15 - Proprietà dell'infrastruttura

Art. 16 - Corrispettivo e condizioni di fornitura

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

Articolo 18 - Penali

Articolo 19- Cauzione

Articolo 20 - Polizza assicurativa

Articolo 24 - Recesso

Articolo 25 - Subappalto

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto

Articolo 27 - Cessione dei crediti

Articolo 28 - Trasparenza dei prezzi

Articolo 29 - Foro esclusivo

Articolo 30 - Consenso al trattamento dei dati

Articolo 31 - Disposizioni Finali

Articolo 32 - Spese

L'Impresa.....

Il Procuratore.....

Genova ____